

ENERGIA: Realizzazione di un progetto di impianto agrivoltaico - Istanza di rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Illegittimità dell'opposto diniego – “Automatismo” in forza del quale le Autorità pugliesi precludono la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo - Irragionevolezza - Parere negativo del Servizio VIA - Assenza di una motivazione “rafforzata” – Illegittimità.

Tar Puglia - Bari, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 529

1. “[...] Il progetto di impianto agrivoltaico di cui si discute è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed eurounitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e costituisce un intervento “di pubblica utilità”, nonché “indifferibile ed urgente” (ex art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003 e art. 7-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006).

La produzione di energia da impianti come quello in argomento è finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica (ex plurimis, Corte cost., sentenza n. 177 del 30 luglio 2021).

La localizzazione del progetto non intercetta vincoli paesaggistici né archeologici, trattandosi di un sito mai qualificato come non idoneo dal D.M. 10.9.2010 (c.d. “Linee Guida”) e dal Regolamento regionale n. 24/2010.

Il progetto è persino localizzato in un’area qualificata ex lege come idonea, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021, come confermato dalla stessa Regione negli atti impugnati.

Il progetto si inserisce in un contesto fortemente antropizzato, privo di colture di pregio, con la conseguenza che l’intervento e le relative misure di mitigazione e compensazione ambientale, lungi dal compromettere l’area, contribuirebbero a riqualificarla.

Il progetto, in linea con la normativa di riferimento e le più recenti tendenze regolamentari [...] coniuga l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l’attività agricola.

La natura agrivoltaica del progetto è dirimente anche alla luce di una recente giurisprudenza che ha annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di un’errata assimilazione dell’agrivoltaico al fotovoltaico [...].

Appare, altresì, rilevante una recente pronuncia cautelare con cui il Consiglio di Stato ha valorizzato l’idoneità ex lege dell’area di impianto e l’assenza di vincoli, confermando in sede cautelare l’orientamento espresso da questo T.a.r. [...].

Assume rilievo anche il Regolamento U.E. n. 2577/2022 che ha qualificato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente, di guisa che gli atti gravati non appaiono

congruamente motivati, non sussistendo alcuna ragione per ritenere sussistenti profili di incompatibilità ambientale o paesaggistica, in assenza di espressi vincoli.

L'illegittimità degli atti impugnati in via principale risiede nell'irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le Autorità pugliesi ritengano preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo. Il tutto, peraltro, senza prendere in considerazione: a) le peculiarità del singolo progetto che viene in rilievo; b) l'interesse pubblico sotteso agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili; c) il carattere innovativo del progetto che, proprio per venire incontro alle previsioni del P.P.T.R., in coerenza con le Linee Guida di tale Piano Nazionale, ha contemplato un'integrazione tra l'attività di produzione di energia e l'attività agricola [...]".

2. *"[...] Il parere del Servizio VIA, che ha determinato l'esito negativo del procedimento, risulta carente dei requisiti di forma e sostanza prescritti dalla legge n. 241/1990. Il Servizio VIA non ha mai espresso un parere in forma scritta corredato da una puntuale motivazione a seguito di specifica istruttoria [...].*

Senonché, gli impianti fotovoltaici sono ex lege compatibili con le aree agricole (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003), incombendo sulla P.A. in ogni caso un onere di motivazione rafforzata del diniego; l'assenza di vincoli è un elemento che non può essere considerato recessivo ai fini della localizzazione del progetto; il progetto ricade in area non qualificata come inidonea dalla Regione Puglia e ciò determina, in base al D.M. 10.9.2010, una presunzione di compatibilità con il paesaggio; come già osservato, assume rilievo la circostanza che l'area sia qualificata ex lege come idonea a ospitare impianti FER.

[...] Appare, dunque, infondata la contestazione del non rendere "fruibile paesaggisticamente tali luoghi e di valorizzarne le bellezze panoramiche". Al contrario, la realizzazione di un'area tampone a verde e le mitigazioni nel progetto proposte potrebbero qualificare il territorio anche dal punto di vista paesaggistico [...]".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, nonché di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - In data 30.10.2020, la ricorrente società trasmetteva via p.e.c. alla Regione Puglia istanza di rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico dell'ambiente - T.U.A.), per la realizzazione di un progetto di impianto agrivoltaico, nei Comuni di San Pancrazio Salentino e Avetrana.

La Regione trasmetteva, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, T.U.A., la comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto ed avviava la fase di verifica di adeguatezza e completezza della documentazione.

Con nota del 19.3.2021, la ricorrente riscontrava il parere del Comune di San Pancrazio Salentino, trasmettendo le relative controdeduzioni.

In data 26.2.2021, la ricorrente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dagli Enti.

A seguito delle integrazioni, con nota prot. n. 3781 del 16.3.2021, la Regione comunicava l'avvio della fase di pubblicazione, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, T.U.A., conclusasi in assenza di osservazioni del pubblico.

Nelle more, il Servizio VIA regionale, con nota prot. n. 4465 del 26.3.2021, convocava una Conferenza di servizi istruttoria "*ai soli fini VIA*", all'esito della quale il Comitato VIA esprimeva parere negativo, fondato sui pareri negativi del Consorzio Arneo e di ARPA Puglia e su asserite criticità ambientali e paesaggistiche.

La società riscontrava il parere negativo del Comitato VIA, nonché i pareri a esso presupposti. All'esito di un'audizione del 5.11.2022, i predetti Enti riformulavano i propri pareri. Nello specifico, in data 14.7.2021, il Consorzio Arneo esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto; in data 3.12.2021, ARPA esprimeva parere favorevole; in data 2.11.2021, il Comune di San Pancrazio Salentino esprimeva parere favorevole.

Nondimeno, in data 11.1.2022, il Comitato VIA confermava il proprio parere negativo, in relazione all'impatto ambientale e paesaggistico del progetto.

Con nota del 21.1.2022, la Regione chiedeva al proponente di fornire riscontro ai contributi pervenuti nella fase di consultazione, richiesta prontamente evasa dalla società in data 18.2.2022.

All'esito della fase preistruttoria, in data 28.2.2022, la Regione indiceva, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, T.U.A., una Conferenza di servizi, fissando la prima seduta al 31.3.2022.

Nel corso della seduta, la Regione dava conto dei pareri pervenuti (pareri favorevoli del Comune di San Pancrazio Salentino, della Provincia di Taranto, dell’Autorità di Bacino, di ARPA Puglia – DAP Brindisi e parere negativo della Sezione Paesaggio della Regione Puglia, espresso con nota prot. 2999 del 30.03.2022).

Nel corso della seduta del 31.03.2022, il Servizio VIA affermava *“che al momento non è ancora definita la posizione del Servizio VIA/VincA, che la ponderazione delle posizioni degli enti avviene in sede della conferenza di servizi decisoria di cui oggi si tiene la prima seduta e non nella conferenza di servizi istruttoria di VIA richiamata nella ricostruzione del procedimento”*.

Sempre nel corso della seduta del 31.03.2022, la ricorrente replicava ai pareri negativi espressi dal Comitato VIA (evidenziando come i contributi posti alla base del primo parere fossero stati riformulati in senso positivo) e dalla Sezione Paesaggio (evidenziando come la natura agrivoltaica dell’impianto imponesse un supplemento istruttorio e una motivazione rafforzata di diniego, anche alla luce della giurisprudenza che ha affermato l’inapplicabilità ai progetti agrivoltaici delle previsioni del PPTR riferite ai tradizionali impianti fotovoltaici a terra).

Si teneva, in data 17.6.2022, la seconda seduta della Conferenza di servizi, nel corso della quale emergeva, per la prima volta, la questione dell’idoneità delle aree del progetto. In particolare, nel corso della seduta: a) il Comune di San Pancrazio Salentino, nel ribadire il proprio parere favorevole, sottolineava che tutte le aree sono idonee, ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021; b) il Ministero della Cultura esprimeva parere contrario, pur confermando l’assenza di vincoli; c) il Servizio VIA regionale, senza formalizzare un proprio parere, affermava che *“tenuto conto delle valutazioni negative del Segretariato e della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio, in qualità di Autorità competenti alla tutela di interessi qualificati, in linea con le valutazioni del Comitato VIA, quale organo tecnico consultivo della Regione Puglia per le valutazioni di impatto ambientale, esprime una valutazione ambientale negativa”*; d) la Sezione Paesaggio inviava la nota prot. n. 5284 del 17.6.2022, con la quale ribadiva il parere contrario alla realizzazione del progetto.

All’esito della seduta, il Presidente della Conferenza rinviava l’esito del procedimento stante l’asserita necessità di effettuare approfondimenti in ordine alle novità normative intervenute (in particolare, sulla disciplina in tema di aree idonee).

Con nota trasmessa in data 27.6.2022, la ricorrente società chiariva il suo punto di vista sull’idoneità delle aree di impianto, in base all’art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021, dando la propria disponibilità a stralciare aree che fossero ritenute dagli Enti convocati non ricadenti nelle tipologie previste dalla citata disposizione; inoltre, la ricorrente replicava ai pareri negativi espressi da Ministero Cultura, Sezione Paesaggio e Servizio VIA regionali.

Si teneva, dunque, una Conferenza di servizi conclusiva, articolata in tre sedute.

In apertura della prima seduta del 29.6.2022, la ricorrente dichiarava che *“al solo fine di consentire una positiva conclusione del procedimento e senza che sussistano ragioni ostative all’assenso al progetto”*, rinunciava alle porzioni di aree dei campi 3, 4 e 5 aventi destinazione urbanistica “F”, come tali non qualificabili idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 8 lettera c-ter) n. 1), del D.Lgs. n. 199/2021.

La discussione si concentrava sulla *“possibilità di rilasciare il titolo di AU ex 387/03 anche in presenza di valutazione non favorevoli di compatibilità ambientale e paesaggistica”*. In particolare, il Servizio Energia confermava – in considerazione della idoneità *ex lege* delle aree – di poter rilasciare l’autorizzazione unica *ex art. 12* del D.Lgs. n. 387/2003 considerando non vincolante il parere della Sezione Paesaggio, a condizione che *“sia in atti la valutazione di compatibilità ambientale favorevole”*.

Il Servizio VIA chiariva che la propria posizione era nel senso che *“gli aspetti paesaggistici su cui fondava principalmente il parere del Servizio possono ritenersi non vincolanti, in analogia a quanto disposto dall’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021 (non essendo vincolanti per l’espressione di competenza dell’autorità paesaggistica, a maggior ragione non lo sono per l’autorità competente ambientale)”*.

In apertura della successiva seduta del 1.7.2022, la Conferenza prendeva atto dell’idoneità *ex lege* delle aree del progetto e la ricorrente società confermava di *“essere disponibile a stralciare dal progetto le porzioni di aree che non dovessero essere verificate quali idonee a valle della verifica del Segretariato Regionale”*; la seduta era aggiornata al 7.7.2022 *“in considerazione della necessità di effettuare una riunione di coordinamento interna all’Amministrazione regionale per la definizione della questione oggetto di discussione la CdS”*.

La seduta conclusiva si teneva in data 14.7.2022. Nel corso di tale seduta, la Sezione Energia asseriva *“l’impossibilità di rilasciare l’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003”* e la Conferenza comunicava che avrebbe adottato un preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

In data 25.7.2022, la Regione Puglia comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza di PAUR, invitando la ricorrente a formulare le proprie osservazioni.

In data 2.8.2022, la società trasmetteva le proprie controdeduzioni agli esiti del procedimento, evidenziando che: a) la prevalenza dei pareri espressi dagli Enti era di contenuto favorevole alla realizzazione del progetto; b) i pareri negativi del MiC e della Sezione Paesaggio erano recessivi e comunque superabili, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. n. 199/2021; c) il Servizio VIA non aveva mai

formalizzato un proprio parere, trincerandosi dietro asserzioni ambigue e contraddittorie (e comunque affermando la superabilità del proprio contributo, in quanto fondato essenzialmente sul parere paesaggistico).

La Regione, dando atto dell'assenza di contributi da parte degli Enti convenuti, adottava la determina n. 355 del 13.10.2022 (comunicata in data 18.10.2022), con cui rigettava l'istanza della ricorrente società.

Insorge la ricorrente, con il ricorso notificato il 16.12.2022 e depositato il 21.12.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deduce le seguenti censure di diritto: 1) sulla contraddittorietà dell'azione amministrativa e sull'insussistenza di profili ostativi al rilascio dei titoli abilitativi; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione dell'art. 27-bis T.U.A.; violazione e falsa applicazione della legge n. 108/2021; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14 e seguenti della legge n. 241/90; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione della Direttiva UE 2018/2001; violazione e falsa applicazione del Regolamento di emergenza europeo del 24.11.2022; violazione e falsa applicazione del PNRR; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione della Direttiva 2011/92/CE; violazione dell'art. 6 CEDU; violazione dell'art. 41 Carta dei diritti fondamentali U.E.; violazione della Direttiva 2009/28/CE; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa; sviamento di potere; ingiustizia manifesta; 2) sulla violazione del principio delle posizioni prevalenti e dei principi di partecipazione procedimentale; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione dell'art. 27-bis T.U.A.; violazione e falsa applicazione della legge n. 108/2021; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis, 14 e seguenti della legge n. 241/90; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1-quater, del D.L. n. 17/2022; violazione della Direttiva UE 2018/2001; violazione e falsa applicazione del PNRR; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione della Direttiva 2011/92/CE; violazione dell'art. 6 CEDU; violazione dell'art. 41 Carta dei diritti UE; violazione della Direttiva 2009/28/CE; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione del principio del legittimo affidamento, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà

dell'azione amministrativa, sviamento di potere, ingiustizia manifesta; 3) sulla natura agrivoltaica del progetto e sulla rilevanza ai fini dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione degli artt. 1, 2, 3 e 14 e ss. della legge n. 241/90; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 77/2021; violazione e falsa applicazione del D.M. 20 10.9.2010; violazione e falsa applicazione degli atti di programmazione regionale (D.G.R. n. 556/2022; D.G.R. n. 1424/2018); eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione della Direttiva UE 2018/2001 e Direttiva 2009/28/CE; eccesso di potere per illogicità dell'azione amministrativa; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, violazione e falsa applicazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e del PNRR; 4) sulla idoneità *ex lege* delle aree di progetto e sulla natura recessiva dei pareri posti alla base degli atti impugnati; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 27-bis del T.U.A.; violazione e falsa applicazione della legge n. 108/2021; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis 14 e seguenti della legge n. 241/90; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1-quater, del D.L. n. 17/2022; violazione della Direttiva UE 2018/2001; violazione e falsa applicazione del PNRR, violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione della Direttiva 2011/92/CE; violazione dell'art. 6 CEDU; violazione dell'art. 41 Carta diritti U.E.; violazione della Direttiva 2009/28/CE, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa; sviamento di potere; ingiustizia manifesta; 5) violazione del principio del dissenso costruttivo; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90; violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 11/2001; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione del D.M. 10.9.2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di leale collaborazione; violazione del divieto di aggravio procedimentale; eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; 6) sulla illegittimità dei singoli pareri; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione

del D.M. 10.9.2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 27-bis del T.U.A.; violazione e falsa applicazione della legge n. 108/2021, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis 14 e seguenti della legge n. 241/90; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1-quater, del D.L. n. 17/2022; violazione della Direttiva UE 2018/2001; violazione e falsa applicazione della disciplina regionale rilevante (L.R. n. 11/2001; D.D. n. 162/2014); violazione e falsa applicazione del PNRR; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione della Direttiva 2011/92/CE; violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 41 Carta diritti fondamentali U.E.; violazione della Direttiva 2009/28/CE; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, violazione del principio del legittimo affidamento, violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, sviamento di potere, ingiustizia manifesta; 7) in via subordinata, sull'illegittimità del provvedimento in via derivata dall'illegittimità del PPTR; illegittimità degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 77/2021; violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; violazione del principio di legalità; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell'azione amministrativa; violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost.; dell'art. 1 - I Protocollo addizionale CEDU, degli artt. 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; violazione e falsa applicazione della Direttiva 2009/28/CE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Con successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce la Regione Puglia per resistere nel giudizio. Con successive memorie difensive, deduce l'infondatezza del gravame.

Si costituisce anche il Ministero della cultura, chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 10.01.2023, l'istanza cautelare è abbinata al merito.

All'udienza del 21 marzo 2023, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – Il progetto di impianto agrivoltaico di cui si discute è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed eurounitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e costituisce un

intervento “*di pubblica utilità*”, nonché “*indifferibile ed urgente*” (ex art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003 e art. 7-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006).

La produzione di energia da impianti come quello in argomento è finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica (ex plurimis, Corte cost., sentenza n. 177 del 30 luglio 2021).

La localizzazione del progetto non intercetta vincoli paesaggistici né archeologici, trattandosi di un sito mai qualificato come non idoneo dal D.M. 10.9.2010 (c.d. “*Linee Guida*”) e dal Regolamento regionale n. 24/2010.

Il progetto è persino localizzato in un’area qualificata *ex lege* come idonea, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021, come confermato dalla stessa Regione negli atti impugnati.

Il progetto si inserisce in un contesto fortemente antropizzato, privo di colture di pregio, con la conseguenza che l’intervento e le relative misure di mitigazione e compensazione ambientale, lungi dal compromettere l’area, contribuirebbero a riqualificarla.

Il progetto, in linea con la normativa di riferimento e le più recenti tendenze regolamentari (D.M. 10.9.2010, PNRR, D.L. n. 77/2021, D.G.R. n. 400 del 15.3.2021, D.G.R. n. 1424/2018), coniuga l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l’attività agricola.

La natura agrivoltaica del progetto è dirimente anche alla luce di una recente giurisprudenza che ha annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di un’errata assimilazione dell’agrivoltaico al fotovoltaico (cfr.: T.a.r. Puglia Bari II, sent. n. 568/2022; T.a.r. Puglia Lecce, sentenze nn. 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22, 1799/22).

Appare, altresì, rilevante una recente pronuncia cautelare con cui il Consiglio di Stato ha valorizzato l’idoneità *ex lege* dell’area di impianto e l’assenza di vincoli, confermando in sede cautelare l’orientamento espresso da questo T.a.r. (cfr.: Cons. Stato, ord. n. 5480/2022).

Assume rilievo anche il Regolamento U.E. n. 2577/2022 che ha qualificato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente, di guisa che gli atti gravati non appaiono congruamente motivati, non sussistendo alcuna ragione per ritenere sussistenti profili di incompatibilità ambientale o paesaggistica, in assenza di espressi vincoli.

L’illegittimità degli atti impugnati in via principale risiede nell’irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le Autorità pugliesi ritengano preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo. Il tutto, peraltro, senza prendere in considerazione: a) le peculiarità del singolo progetto che viene in rilievo; b) l’interesse pubblico sotteso agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili; c) il carattere innovativo del progetto

che, proprio per venire incontro alle previsioni del P.P.T.R., in coerenza con le Linee Guida di tale Piano Nazionale, ha contemplato un'integrazione tra l'attività di produzione di energia e l'attività agricola.

IV – Non vi è ragione alcuna, tuttavia, per coinvolgere il P.P.T.R., impugnato dalla ricorrente in via subordinata, nel giudizio di illegittimità, atteso che quel Piano non contiene vincoli né prescrizioni che siano di ostacolo all'intervento proposto dalla ricorrente.

IV.1 – È illegittimo il parere del Servizio VIA, nonché il parere del Comitato VIA.

Il parere del Servizio VIA, che ha determinato l'esito negativo del procedimento, risulta carente dei requisiti di forma e sostanza prescritti dalla legge n. 241/1990. Il Servizio VIA non ha mai espresso un parere in forma scritta corredato da una puntuale motivazione a seguito di specifica istruttoria, essendosi limitato, nel corso della seduta del 17.6.2022, a esprimere parere negativo *“tenuto conto delle valutazioni negative del Segretariato e della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio, in qualità di Autorità competenti alla tutela di interessi qualificati, in linea con le valutazioni del Comitato VIA, quale organo tecnico consultivo della Regione Puglia”*.

Dopo aver richiamato gli obiettivi di qualità, le linee guida e gli indirizzi di piano, la Sezione Paesaggio ha affermato che: a) il progetto sarebbe contrastante con il PPTR che si propone di *“disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico”* e che *“tale forte indirizzo può comunque recedere in caso l'intervento sia stato progettato a valle di una attenta scelta localizzativa”* non essendo sufficiente *“posizionarsi al di fuori del vincolo”*.

Senonché, gli impianti fotovoltaici sono *ex lege* compatibili con le aree agricole (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003), incombendo sulla P.A. in ogni caso un onere di motivazione rafforzata del diniego; l'assenza di vincoli è un elemento che non può essere considerato recessivo ai fini della localizzazione del progetto; il progetto ricade in area non qualificata come inidonea dalla Regione Puglia e ciò determina, in base al D.M. 10.9.2010, una presunzione di compatibilità con il paesaggio; come già osservato, assume rilievo la circostanza che l'area sia qualificata *ex lege* come idonea a ospitare impianti FER.

Il progetto si attesta da entrambi i lati rispetto a una strada a valenza paesaggistica (la S.S. 7), nonché rispetto alla linea ferroviaria Manduria - San Pancrazio, ma tali siti hanno perso i connotati indicati dall'Amministrazione, a seguito delle variazioni urbanistiche e stradali apportate nel Comune di San Pancrazio sull'estensione della zona artigianale, con la realizzazione di attraversamenti stradali e la costruzione di un cavalcavia. Appare, dunque, infondata la contestazione del non rendere *“fruibile paesaggisticamente tali luoghi e di valorizzarne le bellezze*

panoramiche". Al contrario, la realizzazione di un'area tampone a verde e le mitigazioni nel progetto proposte potrebbero qualificare il territorio anche dal punto di vista paesaggistico.

IV.2 – È illegittimo pure il parere formulato dal Ministero della Cultura con la nota del 17.6.2022.

Il Ministero ha confermato che il progetto non interferisce con vincoli culturali o paesaggistici con la duplice conseguenza che, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L. n. 77/2021 il Ministero non avrebbe dovuto prendere parte al procedimento autorizzativo; e, in ogni caso, il parere espresso non ha carattere vincolante o, meglio, assume portata recessiva, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.L. n. 77/2021.

Nel merito il Ministero ha affermato in ordine ai profili archeologici che: a) il progetto, pur non interferendo in maniera diretta con evidenze archeologiche, comporterebbe l'ulteriore frammentazione della fitta trama di testimonianze archeologiche; b) nell'area in cui ricade il progetto, sarebbe in atto un processo di consistente depauperamento del palinsesto paesaggistico in seguito alla realizzazione di diversi impianti FER.

In relazione ai profili paesaggistici, il Ministero ha ribadito i medesimi argomenti posti dalla Sezione Paesaggio, ossia in estrema sintesi che *"il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati"*.

Tuttavia, il Ministero ha confermato che il progetto non risulta visibile *"in ragione delle misure di mitigazione proposte, ma anche in ragione della presenza delle estese recinzioni"*. Ad avviso del Ministero ciò contribuirebbe *"a frammentare e ad interrompere le visuali aperte verso la campagna, riconosciute come tratto tipico degli ambiti paesaggistici di riferimento"*.

Si tratta di affermazioni generiche e indimostrate, ancor più se si considera che la zona dell'intervento proposto non è soggetta a vincoli.

IV.3 – Quanto al parere di ARPA Puglia – DAP Taranto, esso non assume valenza ostativa sia in ragione del suo carattere intrinsecamente non vincolante (cfr., Cons. Stato V, sent. n. 6342/2018), sia in quanto contemperato e obliterato dal parere favorevole espresso da ARPA Puglia – DAP Brindisi, nella cui area ricade la gran parte del progetto.

Nel proprio parere, il DAP Taranto ha affermato di rimandare *"alle valutazioni del DAP Brindisi nel cui territorio di competenza ricade la maggior parte del progetto in esame (circa il 95% dell'estensione complessiva)"*.

Il progetto, a quanto consta, rispetta i parametri previsti dalla disciplina regionale ai fini degli impatti cumulativi (senza dire che tali previsioni sembrerebbero inapplicabili al caso di specie, stante la peculiare qualificazione dell'impianto proposto).

IV.4 – Il parere negativo espresso dal Comune di Erchie non è stato posto a fondamento del provvedimento impugnato. In proposito, l'Amministrazione comunale ha espresso parere contrario in ragione della volontà di “*disincentivare la realizzazione di parchi fotovoltaici al fine di evitare un eccessivo e indifferenziato consumo di suolo agricolo*”.

È appena il caso di evidenziare che in quella zona ci sono già impianti fotovoltaici e che sussiste la compatibilità *ex lege* degli impianti FER con le aree agricole.

V - In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati in via principale dalla ricorrente. Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati in via principale, come da motivazione.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO
